

COMUNE DI VENEZIA

N. _____ Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE RENDICON-
TAZIONI E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI GESTIONALI DI INTERVENTO
FINANZIATO CON PN METRO+.**

CIG _____

Finanziato con fondi PN Metro Plus 21-27 operazione VE7.5.1.2.a_7.

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ – C.F.: _____, in
qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in
_____ *(INDICARE SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA.
QUALORA NON COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DO-
MICILIO FISCALE)*

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____.

b) _____ nato a _____ il _____ –
C.F.: _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusi-
vamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rap-
presenta nella sua qualità di Dirigente _____, domiciliato,
per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione

appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

VISTI

- il Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del _____.
- l'atto d'obbligo pg. _____ del _____ con il quale il Comune di Venezia ha dichiarato di aver preso visione del Decreto di Ammissione a finanziamento ed ha accettato espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste nel Decreto Interministeriale di cui sopra, dichiarando di accettare il finanziamento concesso per il progetto " _____ " - CUP _____ riconducibile alla Missione _____ Componente _____ Investimento _____.

PREMESSO CHE

- in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. ____ in data _____ del Dirigente del Settore _____, i servizi sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di offerta;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

2. L'appalto consta delle seguenti prestazioni, nei confronti del Responsabile Unico del Progetto/Procedimento:

- affiancamento nelle attività di controllo procedurale e rendicontazione delle spese ammissibili, secondo le regole PN Metro +;
- caricamento della documentazione a portale Regis previa selezione e riordino della documentazione periodica relativa;
- supporto e coordinamento con i soggetti coinvolti (uffici interni, organismi intermedi, autorità di gestione);
- supporto nella predisposizione di eventuali modifiche tecniche/economiche a schede operazione, cronoprogrammi e previsioni di spesa;
- supporto nella fase di validazione e certificazione delle spese (revisione).

2. bis La prestazione dovrà essere svolta per almeno 2 volte alla settimana presso gli uffici comunali, salvo diversamente concordato;
3. L'appaltatore dovrà svolgere il servizio in argomento in ottemperanza, per le parti rilevanti per l'oggetto del contratto, a quanto disposto dal Documento informativo per i Beneficiari – del Programma Nazionale FESR – FSE + Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 fornito dall'Autorità di Gestione in occasione dell'ammissione a finanziamento dell'operazione 7.5.1.2.a_7 – C.I. 15426 "Riqualificazione edificio ex centrale Veritas alla Gazzera" – CUP F73G24000080006 - ammessa a finanziamento con disposizione OI PG 562894 del 15/11/2024.

Articolo 2. Durata

1. Il presente contratto avrà decorrenza dalla sottoscrizione delle parti.

[Nell'ipotesi di esecuzione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023: 2. L'esecuzione del servizio è iniziata in via d'urgenza giusta comunicazione del ____ PG____, alla luce delle seguenti ragioni: perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

Articolo 3. Ammontare del contratto e modalità di pagamento

1. L'importo contrattuale di aggiudicazione ammonta ad €_____ = (euro ____), oneri fiscali esclusi.
2. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite di seguito:
- al completamento di tranche significative del servizio e comunque con cadenza non superiore ai quattro mesi.
4. È onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione del servizio.

5. La Stazione appaltante effettuerà periodiche verifiche di conformità della prestazione, con rilascio delle attestazioni di regolare esecuzione ed elaborazione dei relativi report in esecuzione della misura C_37 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, di cui all'articolo 9 co. 4 del presente contratto.

6. La verifica finale di conformità della prestazione è avviata dal RUP entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere ultimata entro i successivi 60 giorni dalla conclusione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023.

7. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023 all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Articolo 4. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272 – Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del

predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 5. Subappalto

1. Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato nell'allegato A di voler subappaltare parte delle prestazioni.

Articolo 6. Cessione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Articolo 9. Condizioni generali di esecuzione del servizio e verifiche in fase esecutiva

2. Ai sensi della misura C_36 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, nonché in adempimento delle indicazioni contenute nella deliberazione Anac n. 497 del 29 ottobre 2024, si riepilogano di seguito i controlli e le verifiche periodiche cui verrà assoggettata la prestazione:

- *rispetto delle tempistiche e delle scadenze concordate;*
- *completezza, correttezza formale e coerenza normativa degli atti predisposti;*
- *presenza di tutti i dati necessari, pre-trasmessi all'appaltatore dalla Stazione appaltante, sulla Piattaforma Regis.*

3. Si rappresenta che la stazione appaltante, in adempimento della misura C_ 37 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, effettuerà delle verifiche, anche qualitative, alla luce dei criteri di misurabilità effettivamente utilizzati sulla scorta di apposita *check-list* redatta in adempimento della misura anticorruptiva indicata.

Articolo 7. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione la natura esclusivamente intellettuale della prestazione, l'importo contrattuale contenuto e l'assenza di rischi esecutivi di tipo materiale.

Articolo 8. Penali

1. In adempimento della misura C_ 42 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, qualora l'esecuzione del servizio venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al 0,6 dell'importo contrattuale, corrispondente ad €_____.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile. Tale risoluzione potrà avvenire anche nell'eventualità di manifesta carenza nell'azione di tutela della sicurezza e salute degli addetti ai lavori alla quale egli è preposto ovvero di mancanze

gravi nell'attività professionale, che siano state causa diretta od indiretta di danni a persone o cose.

3. In tale ipotesi, non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun ulteriore compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

4. L'importo delle penali applicate non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale.

Articolo 8 bis. Procedimento e tempi per applicazione delle penali. Soggetti competenti

1 In adempimento della misura C_ 42 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, il procedimento per l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente dovrà necessariamente essere previsto in concomitanza con le verifiche periodiche di conformità del servizio ossia al momento dei pagamenti di cui all'art. 3 comma 2.

Il Rup dell'intervento sarà tenuto ad avviare e concludere il procedimento nelle tempistiche previste dal comma precedente.

Articolo 9, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile

2013 n. 62 e ss.mm.ii. e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per

il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 11. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'appaltatore, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322

bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

8. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

9. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

10. La risoluzione del contratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 12. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

4. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti ;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile il servizio;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023;

2. Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 13. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in _____
[ovvero presso gli uffici _____ del Comune di Venezia].

Articolo 14. Controversie

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 15. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della

modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. _____;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 4 comma 3, del presente contratto;
- l'offerta economica.

Articolo 17. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, mezzi di trasporto, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'appaltatore

.....

(firmato digitalmente)

Il Dirigente

dott. _____

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.